

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 185/2018, ad iniziativa del consigliere Talè, concernente “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’ e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 ‘Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’”, nel testo presentato dal proponente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto contestualmente all'assegnazione;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 23/02/2018;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 26 febbraio 2018;

DELIBERA

di esprimere parere contrario.

IL PRESIDENTE

Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

Considerato che la presente proposta di legge ripropone sostanzialmente di modificare la legge regionale n.10 del 20 gennaio 1997 come la precedente pdl n. 163/2017, su cui questo Consiglio aveva già espresso parere contrario (n.24/2017 trasmesso con nota prot.149 del 16/10/2017) si ribadiscono le motivazioni già formulate in quella occasione.

Considerato che l'Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 definisce: «c) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;».

Rilevato che il vigente articolo 7, comma 1, della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 è pienamente coerente con la precedente definizione e pertanto non si ravvedono ragioni di modifica.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere contrario alla presente proposta di legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PdI 185 – Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”.

Articolo 1

(Modifica alla legge regionale 10/1997 e alla legge regionale 36/2017)

La disposizione riformula in modo puntuale le caratteristiche dell'allevamento di cani e gatti per attività commerciali allo scopo di differenziarlo dall'allevamento di tipo amatoriale. La definizione sostituisce quella precedentemente approvata con l'articolo 3 della l.r. 36/2017 che viene pertanto abrogato.

Invarianza

La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

(Invarianza finanziaria)

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)